



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

Roma, 18 novembre 2010

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 novembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(125) – APPELLO DELLA SOCIETA' POMEZIA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIUSEPPE BELFIORE (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. ALESSANDRO MARTINELLI (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NEL CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI 2010/2011 E AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 41 del 7.10.2010).

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, con i reclamanti che hanno chiesto l'integrale accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha chiesto il rigetto, osserva quanto segue.

L'impugnazione non porta alcun nuovo elemento che possa far ritenere errata la decisione della Commissione Territoriale.

Infatti i ricorrenti si limitano ad invocare una presunta leggerezza nel comportamento del dirigente accompagnatore della squadra, che avrebbe fatto confusione tra due calciatori quasi omonimi, adducendo inoltre che era impossibile esibire all'arbitro il cartellino del giocatore Martinelli Alessandro giacchè tale documento sarebbe stato in precedenza riconsegnato al Comitato Regionale per attuare lo svincolo.

Ma di ciò non vi è prova in atti, non potendosi ritenere tale la fotocopia della richiesta di svincolo inviata dalla Società al Comitato, giacchè in essa non si fa alcun riferimento alla restituzione del cartellino, che potrebbe essere stato fotoriprodotta sulla missiva in un secondo momento.

Inoltre va rilevato che l'arbitro al momento del c. d. riconoscimento effettuato prima della gara ha controllato la lista della squadra e i documenti di identificazione prodotti dal dirigente accompagnatore, e quindi si sarebbe immediatamente accorto se non gli fosse stato esibito il cartellino indicato nella distinta.

L'accertamento compiuto dall'arbitro in ordine all'identità dei calciatori che hanno preso parte alla gara non può essere inficiato dalle dichiarazioni di Martinelli Alessandro e

Martinelli Cristian, prodotte soltanto in sede di appello dalla Società Pomezia, che appaiono strumentali alla tesi difensiva dell'appellante ed in ogni caso contrastanti con le risultanze degli atti ufficiali.

La decisione del primo giudice è pertanto meritevole di totale conferma.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

(152) – APPELLO DELLA SOCIETA' USD ALBINIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 AL SIG. FRANCESCO BIRIBICCHI (calciatore), DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GENNARO PAGANO (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE CON LA SQUADRA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 27 del 14.10.2010).

La CD Nazionale, visto l'atto di appello presentato dalla U.S.D. Albinia (di seguito, anche detta la "Società" ovvero l'"Albinia"), dal Sig. Francesco Biribicchi e dal Sig. Gennaro Pagano, il primo calciatore ed il secondo dirigente dell'Albinia, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana in data 8 ottobre 2010, ed il legale degli appellanti, che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nel proprio ricorso,

OSSERVA

1. La decisione impugnata

La Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana ha irrogato:

- al calciatore Biribicchi la squalifica per mesi diciotto, fino all'8 aprile 2012;
- al dirigente Pagano l'inibizione di anni tre, fino all'8 ottobre 2013;
- alla Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) la penalizzazione di tre punti da scontarsi nella presente stagione con la squadra del campionato di competenza.

L'addebito, risultato provato, che ha portato il giudice di primo grado ad infliggere le suddette sanzioni, è consistito nell'aver l'arbitro dell'incontro Argentario – Albinia - valida per il campionato Juniores Provinciale di Grosseto, disputata in data 21 ottobre 2009 - volontariamente dichiarato, nel referto, di aver espulso un calciatore, Simone Schiano, al posto del Biribicchi, quest'ultimo suo compagno di scuola, per recargli vantaggio, consentendogli così di non essere squalificato per il successivo incontro. Di questo illecito, il Biribicchi, per averglielo riferito l'arbitro, ed il Pagano, erano perfettamente edotti nell'immediatezza dell'accaduto, ma hanno taciuto, consentendo, così, il compimento dell'illecito.

2. Il ricorso in appello

Gli odierni appellanti hanno impugnato la suddetta decisione, non contestando gli addebiti, ma chiedendo di considerare esclusivamente la possibilità di una riduzione della sanzione perché particolarmente afflittiva.

In particolare:

- a) il Biribicchi ha evidenziato che *"nessuna pressione"* avrebbe esercitato sull'arbitro affinché questi commettesse l'illecito e che, sotto altro profilo, ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità nella fase istruttoria del procedimento disciplinare;
- b) il Pagano ha motivato la propria richiesta sulle eccessiva afflittività della sanzione, irrogata, in altri casi, per addebiti maggiormente gravi;

- c) la Società ha richiesto una riduzione della sanzione, inflitta per responsabilità oggettiva, in ragione della auspicata riduzione della sanzione inflitta ai propri tesserati.

3. Motivazione

L'appello è parzialmente fondato e deve essere, per quanto di ragione, accolto.

Preliminarmente, va evidenziato che la motivazione posta a sostegno della decisione adottata dal giudice di primo grado è logica, completa e conseguente. Ne deriva che la valutazione che residua, operata in difformità da questa Commissione, attiene esclusivamente alla misura della sanzione inflitta. In merito a questo aspetto, questo giudice d'appello ritiene che deve tenersi conto di un elemento non secondario nella complessiva valutazione della vicenda, rappresentato dalla giovane età del Sig. Biribicchi. Questo elemento è determinante per comprendere come il comportamento dallo stesso posto in essere – l'aver taciuto il compimento dell'illecito, dei cui effetti avrebbe, poi, beneficiato - sia frutto più della giovane età, piuttosto che dalla volontà di sottrarsi dolosamente ai propri obblighi federali. Prova ne è data dalle circostanze che il Biribicchi non ha "sollecitato" il compimento dell'illecito e che, in fase istruttoria, ha immediatamente ammesso le proprie responsabilità.

Per ciò che attiene alla posizione del dirigente, si ritiene, viceversa, di dover confermare la sanzione irrogata dal giudice di primo grado. Non vi sono, difatti, ragioni per giustificare il comportamento posto in essere, da ritenersi tanto più grave perché direttamente coinvolgente l'attività giovanile.

L'Albinia deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. A causa della gravità del comportamento del proprio dirigente, si ritiene congrua la sanzione inflitta in primo grado.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello proposto, ed in parziale riforma della decisione della CD Territoriale Toscana in data 14 ottobre 2010, riduce al Sig. Francesco Biribicchi, calciatore tesserato per l'USD Albinia, la squalifica a mesi 6 (sei), confermando, per il resto, le sanzioni inflitte dalla decisione impugnata al Sig. Gennaro Pagano, dirigente tesserato per l'USD Albinia, ed all'USD Albinia.

Nulla per la tassa non versata.

(153) – APPELLO DEL SIG. ALESSIO ERCOLANI (A.E. della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E LA PRECLUSIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA FIGC, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 27 del 14.10.2010).

La C.D.N., visto l'atto di appello presentato dal Sig. Alessio Ercolani, arbitro della sezione AIA di Grosseto, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana in data 8 ottobre 2010, e l'appellante, che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nel proprio ricorso, OSSERVA

1. La decisione impugnata

La Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana ha irrogato al Sig. Ercolani la sanzione della squalifica per cinque anni e la preclusione a svolgere ogni attività in senso alla FIGC.

L'addebito, risultato provato, che ha portato il giudice di primo grado ad infliggere una sanzione di tale gravità, è consistito nell'aver il Sig. Ercolani - al termine della gara Argentario – Albinia, valida per il campionato Juniores Provinciale di Grosseto, disputata in data 21 ottobre 2009 - volontariamente dichiarato, nel referto, di aver espulso un calciatore, Simone Schiano, al posto di un altro, Francesco Biribicchi, per recargli vantaggio, consentendogli così di non essere squalificato per il successivo incontro. Il motivo che aveva indotto l'odierno appellante a compiere un tale illecito era dallo stesso indicato nell'essere il Biribicchi suo compagno di scuola.

2. Il ricorso in appello

Il Sig. Ercolani ha proposto appello avverso la suddetta decisione, non contestando gli addebiti, ma chiedendo di considerare esclusivamente la possibilità di una riduzione della sanzione perché particolarmente afflittiva.

3. Motivazione

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente, va evidenziato che la motivazione posta a sostegno della decisione adottata dalla giudice di primo grado è logica, completa e conseguente. Ne deriva che la valutazione che residua, operata in difformità da questa Commissione, attiene esclusivamente alla misura della sanzione inflitta. In merito a questo aspetto, questo giudice d'appello ritiene che deve tenersi conto di un elemento non secondario nella complessiva valutazione della vicenda, rappresentato dalla giovane età del Sig. Ercolani. Questo elemento è determinante per comprendere come il comportamento dallo stesso posto in essere – l'aver espulso durante la gara un proprio compagno di scuola, e l'aver, successivamente, cambiato il nome del giocatore espulso nel referto per consentirgli di non essere squalificato in vista dell'incontro successivo – sia frutto più di un'inesperienza a gestire i vari piani della vita sociale di un ragazzo (l'attività arbitrale, da un lato, e la vita scolastica, dall'altro) piuttosto che dalla volontà di sottrarsi dolosamente ai propri obblighi federali. Prova ne è data dalla circostanza, anche questa non secondaria, che il Sig. Ercolani, a distanza di circa tre mesi dall'accaduto, ha sentito la necessità, per un peso di coscienza, di andare, egli stesso, a denunciare ai propri organi superiori quanto commesso.

Un atto di risipiscenza, peraltro ribadito anche nell'audizione odierna, che dimostra come l'episodio sia stato determinato da una leggerezza, in ogni caso grave, più che da una volontà di violare le norme.

In merito alla sanzione, questa Commissione, per le ragioni sopra indicate, ritiene di dover ridurre quella irrogata dal giudice di primo grado, assumendo congrua la squalifica per anni uno.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello proposto, ed in parziale riforma della decisione della CD Territoriale della Toscana in data 14 ottobre 2010, riduce al Sig. Alessio Ercolani, arbitro effettivo della sezione AIA di Grosseto, la squalifica ad anni 1 (uno).

Si dispone la restituzione della tassa versata.

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 novembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(154) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD SAN GIOVANNELLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 AI SIGG. DAVIDE CRUPI E DAMIANO DI

BONA (calciatori) E DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 35 del 14.10.2010).

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, con i reclamanti che hanno chiesto l'integrale accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha chiesto il rigetto, osserva quanto segue.

I fatti in esame risultano ampiamente dimostrati alla luce delle risultanze delle scrupolose indagini che hanno permesso di ricostruire l'accaduto attraverso la documentazione depositata in atti ed il contenuto delle deposizioni rese dai vari tesserati.

Peraltro anche nel reclamo non si mette in discussione la dinamica dell'evento, ed i ricorrenti si limitano ad addossare la responsabilità dell'illecito al sig. Chirico, che avrebbe agito di sua iniziativa traendo in inganno i due calciatori e lasciando gli altri dirigenti all'oscuro della sua iniziativa.

Questa tesi però non regge all'evidenza dei fatti, poiché è palese che i due giocatori erano perfettamente consapevoli di quanto si stava ponendo in essere e non è pensabile che in buona fede ritenessero lecito far giocare un calciatore sotto falso nome.

Il calciatore Crupi ben sapeva che stava disputando la gara sotto il nome del compagno di squadra Di Bona, dal momento che ha risposto all'appello dell'arbitro durante il riconoscimento pre-partita rispondendo non al proprio nominativo ma a quello del Di Bona. Anche quest'ultimo era pienamente consapevole dell'illecito perché altrimenti, interrogato in sede di indagini, avrebbe negato di aver partecipato all'incontro, mentre anche di fronte all'evidenza dei riscontri ha preferito continuare a mentire.

Bene ha fatto quindi la Commissione Territoriale a dichiarare la responsabilità disciplinare dei due calciatori sanzionandoli nella misura risultante dall'impugnata decisione.

Priva di pregio è anche la richiesta della società di essere prosciolta perché i suoi massimi dirigenti non erano a conoscenza dell'accaduto; prescindendo dall'equivoco atteggiamento tenuto nell'occasione dal presidente del sodalizio, rimane comunque innegabile che la società risponde per responsabilità oggettiva del comportamento antiregolamentare tenuto dai suoi tesserati, e sotto questo profilo merita di essere sanzionata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.